

N. 2517-308-315-816-2088-2641-2663-2703-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 2517

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto
di famiglia e dei minori

Presentato il 14 marzo 2002

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 308, d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Istituzione dell'unità di consulenza psicopedagogica per la tutela
dei minori presso ciascun tribunale ordinario o per i minorenni

Presentata il 30 maggio 2001

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 ottobre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2517. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 308, 315, 816, 2088, 2641, 2663 e 2703 si vedano i relativi stampati.

n. 315, d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Istituzione del garante del minore

Presentata il 30 maggio 2001

n. 816, d'iniziativa del deputato MOLINARI

Istituzione di una sezione specializzata del tribunale
per la tutela dei minori e della famiglia

Presentata il 13 giugno 2001

n. 2088, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIO PEPE, BLASI, LEZZA, MONDELLO, PINTO

Istituzione presso i tribunali della sezione specializzata
per i minori e per la famiglia

Presentata il 12 dicembre 2001

n. 2641, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINOCCHIARO, LUCIDI, TURCO, BONITO, BOLOGNESI, CAPI-
TELLI, CARBONI, CHIAROMONTE, GRIGNAFFINI, KESSLER,
MONTECCHI, FILIPPESCHI, ALBERTA DE SIMONE**

Riforma dell'ordinamento minorile e del processo civile minorile

Presentata il 12 aprile 2002

n. 2663, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANZILLI, CIRO ALFANO, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, BRUSCO, RICCARDO CONTI, COZZI, D'AGRÒ, D'ALIA, DEGENNARO, DE LAURENTIIS, DI GIANDOMENICO, FILIPPO DRAGO, GIUSEPPE DRAGO, FOLLINI, GIUSEPPE GIANNI, GRILLO, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, LUCCHESI, MANINETTI, MAZZONI, MEREU, MONGIELLO, MONTECUOLLO, NARO, PERETTI, RANIELI, ROMANO, ROTONDI, TABACCI, TUCCI, VOLONTÈ

Disposizioni per l'istituzione di una sezione specializzata del tribunale per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia

Presentata il 17 aprile 2002

n. 2703, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTAGNETTI, FANFANI, ACQUARONE, ANNUNZIATA, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BIMBI, BINDI, BOATO, BOCCIA, BRESSA, BURTONE, CARBONELLA, CARDINALE, CARRA, CIANI, COLASIO, CUSUMANO, DE FRANCISCIS, DELBONO, DUILIO, FISTAROL, FRIGATO, FUSILLO, GENTILONI SILVERI, IANNUZZI, LADU, LETTA, LOIERO, LUSETTI, MANTINI, MATTARELLA, MEDURI, MERLO, MICHELI, MOLINARI, MONACO, PISCITELLO, POTENZA, REDUZZI, ROCCHI, RUGGERI, RUGGIERI, SANTAGATA, SORO, SQUEGLIA, STRADIOTTO, TUCCILLO

Norme ordinamentali e processuali
in materia di diritto di famiglia e dei minorenni

Presentata il 6 maggio 2002

(Relatore: **LUSSANA**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2517,

rilevato che il testo è volto a conferire alcune deleghe legislative al Governo per la definizione di una nuova disciplina in materia di giustizia minorile e in materia di separazione dei coniugi e di divorzio,

rilevato che, in ragione della materia, è necessario utilizzare un linguaggio normativo chiaro e appropriato,

considerato che la Circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile del 2001, al punto 2 lettera *d*) prevede, tra l'altro, che nelle disposizioni contenenti deleghe legislative i principi e i criteri direttivi devono essere distinti dall'oggetto della delega, stabilendo inoltre che « le disposizioni di delega sono contenute in un apposito articolo e che un articolo non può contenere più di una disposizione di delega ».

constatato che le nuove norme dovranno essere opportunamente coordinate con la normativa vigente e, in particolare, con talune disposizioni recate dal codice civile (ad esempio gli articoli 375 e 394),

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento alle deleghe legislative conferite al Governo, di cui all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, si verifichi la adeguatezza dell'attuale formulazione, al fine di una migliore individuazione dell'oggetto delle deleghe e della precisazione dei principi e criteri direttivi, anche in relazione alla necessità di coordinare questi ultimi con le altre norme contenute nel testo che incidono direttamente sulla materia oggetto di delega (in particolare con riferimento all'articolo 1, relativamente all'operatività della riforma e alla soppressione dei tribunali per i minorenni, all'articolo 2, relativamente alla competenza delle sezioni specializzate, all'articolo 3, relativamente all'assegnazione dei magistrati).

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, relativo alla soppressione del tribunale per i minorenni e alle procure della Repubblica costituite presso gli stessi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la previsione con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, dall'articolo 11, dall'articolo 13, al fine di individuare il termine certo di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

all'articolo 12, comma 1, lettera l), che stabilisce la gratuità di tutti i giudizi che si svolgono dinanzi alla sezione specializzata per la famiglia, dovrebbe valutarsi se tale principio di delega sia correttamente collocato tra quelli dettati per l'esercizio della delega per disciplinare i procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio, o se lo stesso non debba essere collocato in una autonoma partizione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare la portata dell'inciso « con adeguata motivazione », nonché di precisare quali siano gli « altri affari » che possono essere attribuiti ai magistrati assegnati alle sezioni specializzate e agli uffici specializzati;

all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire l'effettiva ampiezza delle competenze delle istituende sezioni specializzate, in particolare con riferimento a quelle « relative allo stato e alla capacità delle persone »;

all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se i corsi cui si fa riferimento sono gli stessi menzionati anche all'articolo 3, comma 2, lettera b);

all'articolo 5, comma 2, si chiarisca quali sono i soggetti che possono comporre la sezione specializzata per i casi in cui la stessa decide in composizione monocratica;

all'articolo 5, comma 1-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire la locuzione « privati cittadini » con altra più adeguata;

all'articolo 7, comma 1, capoverso ART. 73, relativo alle attribuzioni generali del pubblico ministero, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare in cosa consista la « vigilanza sulle materie devolute alle sezioni specializzate »;

all'articolo 8, comma 1, relativo alla nomina a giudice onorario, dovrebbe precisarsi che la disciplina dettata è relativa esclusivamente alla nomina presso le sezioni specializzate; dovrebbe, altresì, valutarsi se la disposizione sia esaustiva, ovvero se la stessa debba essere

corredata dalle opportune previsioni attuative, chiarendo in ogni caso la durata del periodo di tirocinio previsto;

all'articolo 9, comma 2, in cui vengono individuati i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare gli stessi con la tradizionale locuzione che si fonda sull'articolo 76 Cost. in luogo di ricorrere ad una nuova formulazione (« concorrenti ed integrati criteri »);

all'articolo 9, comma 4, in cui si prevede la possibilità di adottare norme di coordinamento con la legislazione vigente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento non solo ai decreti legislativi emanati ai sensi della delega di cui al comma 2 dell'articolo 9 ma anche di quelli emanati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

all'articolo 10, con riferimento ai compiti degli ausiliari, dovrebbe chiarirsi cosa si intenda con la locuzione « verifiche sui rapporti familiari », chiarendo in particolare su istanza di quale autorità o soggetto le stesse siano attivate;

all'articolo 12, comma 1, relativo al conferimento di una delega legislativa, la locuzione « è tenuto ad adottare » dovrebbe essere sostituita dalla seguente « è delegato ad adottare »; al medesimo comma — inoltre — dovrebbe chiarirsi dinanzi a quale autorità giudiziaria si svolgano i procedimenti che si intende ridisciplinare;

all'articolo 12, comma 1, con riferimento ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega dovrebbe valutarsi l'opportunità:

alla lettera *b*), di chiarire in quale sede e dinanzi a quale soggetto possono essere presentate nuove domande ed eccezioni;

alla lettera *c*), a quale autorità spetti la revoca o la modifica dei provvedimenti;

alla lettera *i*), cosa si intenda per « sentenza non definitiva »;

all'articolo 14, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire tanto l'oggetto quanto i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che le disposizioni da esso recate siano riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di coordinare, ai fini di una maggiore chiarezza normativa, la disposizione da esso recata, che prevede la soppressione dei Tribunali per i minorenni e delle Procure della Repubblica costituite presso gli stessi, con la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, che prevede che le controversie pendenti presso detti tribunali o altro ufficio sono trasferite alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 9, commi 6 e 7.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, recante misure in materia di diritto di famiglia e di minori, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato come la previsione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), secondo la quale è possibile procedere anche d'ufficio all'accertamento dei redditi e delle sostanze delle parti, potrebbe determinare conseguenze significative sui comportamenti dei coniugi in sede di procedimento di separazione o di divorzio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera *l*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la previsione circa la gratuità dei giudizi dinanzi alla sezione specializzata si sostanzia nell'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

premesso che:

appare effettivamente opportuna una revisione organica, anche ordinamentale, della giustizia minorile;

costituisce un obiettivo condivisibile quello di avvicinare quanto più possibile ai cittadini l'amministrazione e quindi le articolazioni operative della giustizia;

tali principi valgono precipuamente per tutti i versanti della giustizia che concernono i minori, con ogni conseguente riforma dell'attuale sistema, mentre, per la verità, sono già praticamente attuati e vigenti per tutta la materia coniugale, della famiglia e della persona;

appare sicuramente preziosa una sempre più approfondita e sensibile preparazione dei magistrati in settori tanto delicati come quello che si occupa dei minori di età;

risulta, oggigiorno, invece fortemente ripensata la spinta verso la iperspecializzazione ed assoluta esclusività delle competenze, sia sul piano della formazione del personale magistratuale e coadiuvante, sia sul piano dell'ottimale produttività e distribuzione dello stesso;

i fini di riforma ordinamentale, al riguardo, possono essere perseguiti con lo strumento delle Sezioni specializzate ovvero con altre formule organizzative, anche in ragione dei mezzi umani e strumentali disponibili;

sarebbe stato organizzativamente incongruo, costituzionalmente censurabile, socialmente contraddittorio, controproducente sul piano funzionale, stabilire che la trattazione delle materie *de quibus* avvenisse soltanto presso alcune sedi di tribunale e non in altre, non potendo sussistere legittimamente alcuna distinzione o graduazione di attribuzioni fra organi di pari livello giudiziario;

al fine pratico della istituzione di organi o Sezioni specializzate di primo grado presso tutti i tribunali indistintamente, ben avrebbe potuto e potrebbe soccorrere la normativa sulle « Tabelle infradistrettuali » dei magistrati di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, con un meccanismo ineccepibile dal punto di vista ordinamentale ed ottimale dal punto di vista organizzativo e della migliore utilizzazione dei magistrati stessi;

sebbene in linea subordinata, può risultare compatibile ed efficace rispetto ai fini sopra ricordati, purché rigorosamente attuata, la normativa prevista che impone al Governo di assicurare, contestualmente all'istituzione delle Sezioni specializzate laddove l'organico lo consenta, la permanente operatività delle Sezioni, per tutte le

attività di competenza, nessuna esclusa, presso le sedi circondariali di tribunale nelle quali l'istituzione non sia stata possibile;

è di grande importanza, ai fini del positivo esito della riforma, l'insieme delle norme sulla formazione dei magistrati, sul ruolo dei magistrati onorari, sull'organico del personale ausiliario, aspetti che devono trovare negli emanandi decreti soluzioni di assoluta coerenza sistematica ed organizzativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

rivaluti la Commissione di merito l'opportunità e la possibilità, in linea principale, che la legge stabilisca l'istituzione delle Sezioni specializzate di primo grado presso tutti i tribunali indistintamente mediante la formazione delle stesse con la normativa ed il meccanismo delle « Tabelle infradistrettuali » di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, posto che la stessa detta:

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 9, l'espressione « rese operative » sia precisata espressamente dicendosi « rese operative in via permanente »;

al medesimo articolo 9, comma 3, lettera *b*), sia corretto l'evidente errore materiale, dicendosi: « l'utilizzazione delle cancellerie di tribunale e delle segreterie di procura della Repubblica ivi costituite.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517,

premesso che,

durante l'esame in sede consultiva del provvedimento, la XII Commissione ha valutato in senso positivo il complesso del provvedimento nella formulazione approvata dalla Commissione di merito, esprimendo però alcune considerazioni correlate al fine di rendere più rispondente a profili di carattere sociale le disposizioni che saranno recate dalla nuova legge. In particolare sono state sottolineate, proponendone il recepimento nel testo finale del disegno di legge, le seguenti questioni:

a) l'esigenza di recuperare la funzione dei giudici onorari al fine di salvaguardare un approccio integrato nella valutazione delle problematiche che riguardano il mondo dell'infanzia, in tal senso prevedendo che sia assicurata la presenza del medesimo giudice onorario in materie civili, oltre che penali, nel momento del giudizio;

b) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'istituto della messa in prova affinché con la nuova legge si possa assecondare al meglio la logica della prevenzione, del recupero e del reinserimento, in luogo della repressione, soprattutto per quanto riguarda le situazioni di disagio;

c) perseguire la soppressione definitiva, nel tempo, della possibilità di distacco momentaneo di uno dei magistrati del collegio, in vista di una piena e definitiva esclusività delle funzioni;

d) la necessità di potenziare gli organismi ausiliari delle sezioni specializzate, in considerazione della già insufficiente funzionalità dei servizi sociali, destinata ad accrescersi quando entrerà in vigore la nuova legge. In tali circostanze si evidenzia altresì la necessità di prevedere nuove norme volte a disciplinare le modalità di intervento degli stessi servizi sociali, nonché l'esigenza di reprimere con continuità e decisione i fenomeni della violenza familiare e della conflittualità tra coniugi separati;

e) l'esigenza di prevedere interventi integrati di prevenzione, che coinvolgano, tra l'altro, la famiglia, la scuola e l'associazionismo, ridando centralità alle politiche giovanili, allo scopo organizzandole e finanziandole in maniera adeguata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità e la possibilità di tenere in considerazione le questioni enunciate in premessa, se del caso prevedendone un pertinente recepimento nel testo definitivo del disegno di legge

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2517

**Misure urgenti e delega al Governo
in materia di diritto di famiglia
e dei minori**

ART. 1.

1. Sono istituite, presso i tribunali e le corti di appello, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all'articolo 2.

2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

ART. 2.

1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori.

2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni specializzate le controversie aventi per oggetto:

a) la formazione e la rettificazione degli atti di stato civile;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

**Delega al Governo per l'istituzione delle
sezioni specializzate per la famiglia e per
i minori nonché per la disciplina dei
procedimenti in materia di separazione
dei coniugi e di divorzio**

ART. 1.

1. Sono istituite, **presso le corti di appello e i tribunali individuati ai sensi dall'articolo 9**, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all'articolo 2.

2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti, **con adeguata motivazione**, anche altri affari civili **in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e** purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

3. **Sono soppressi i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica costituite presso gli stessi tribunali.**

ART. 2.

1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate **di cui all'articolo 1, comma 1**, tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, **penale e amministrativa**, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori **e quelle relative allo stato e alla capacità delle persone.**

Soppresso.

b) i procedimenti di interdizione e di inabilitazione;

c) i procedimenti per la dichiarazione di assenza e di morte presunta;

d) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 3.

1. Nella determinazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai magistrati che:

a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni di giudice del tribunale per i minorenni;

b) abbiano partecipato a corsi, incontri, dibattiti, convegni in materia familiare o minorile o possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza nella materia.

ART. 3.

1. I magistrati ordinari sono assegnati, a domanda, alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, e agli uffici specializzati per la famiglia e per i minori, di cui all'articolo 6, dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del consiglio giudiziario.

2. Nell'assegnazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate e gli uffici specializzati deve essere data precedenza ai magistrati che:

a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni **di presidente o di giudice del tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**, ovvero funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia **ovvero** funzioni di giudice tutelare;

b) **possano far valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza in materia, o abbiano partecipato a corsi in materia familiare o minorile.**

ART. 4.

1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze previste per l'assegnazione alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, e uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati e i giudici onorari assegnati agli uffici giudiziari competenti per la famiglia e per i minori.

ART. 4.

1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da almeno quattro giudici.

2. La sezione specializzata giudica in composizione collegiale, con tre magistrati togati, di cui uno con funzioni di presidente.

ART. 5.

1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Ai magistrati di cui al comma 1 può essere devoluta anche altra attività giudi-

ART. 5.

1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da almeno quattro giudici, **in deroga all'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138.**

2. La sezione specializzata è composta da giudici specializzati nelle materie di competenza previste dalla presente legge nonché da privati cittadini aventi la qualifica di giudice onorario.

3. La sezione specializzata **decide** in composizione **monocratica in tutte le materie attribuite dalla legge alla competenza del giudice tutelare e nelle materie di cui agli articoli 90, 145, 166, 194, secondo comma, 247, secondo comma, 248, 264, 273, 321, 347, 375, secondo comma, 394, terzo comma, primo periodo, e 424 del codice civile; in ogni altra materia civile decide in composizione** collegiale con tre magistrati togati di cui **il più anziano** di ruolo con funzioni di presidente. **In materia penale, la sezione specializzata giudica con tre magistrati di cui due togati, uno con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, e un giudice onorario. In funzione di giudice dell'udienza preliminare la sezione è composta da un magistrato e da un giudice onorario. In caso di parità di voto prevale il voto del magistrato.**

ART. 6.

1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito **presso la procura generale presso le corti d'appello** e presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni **specializzate** di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Ai magistrati di cui al comma 1 **possono essere devoluti, con adeguata mo-**

ziaria, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

ART. 6.

1. L'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — (*Attribuzioni generali del pubblico ministero*). — 1. Il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi ».

tivazione, anche altri affari penali in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

1. Possono essere nominati giudici onorari presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o di diritto minorile, pedagogisti, nonché criminologi e neuropsichiatri infantili e per l'età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio presso le istituende sezioni specializzate.

2. Il giudice onorario ha il compito di delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni nelle procedure di

ART. 7.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, secondo i seguenti concorrenti ed integrati criteri:

a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le corti di appello;

b) istituzione delle sezioni specializzate in tutte le sedi di tribunale attualmente esistenti, ad eccezione delle sezioni distaccate, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere c) e d);

c) equa distribuzione del carico di lavoro;

d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per rideterminare l'organico dei tribunali per i minorenni, tenuto conto del residuo carico di lavoro in materia penale.

adozione. Nelle controversie in materia penale compone il collegio e partecipa alla camera di consiglio.

ART. 9.

1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, di cui all'articolo 1, sono istituite presso tutte le corti di appello e presso tutti i tribunali individuati secondo i criteri indicati al comma 2 e sono, in ogni caso, rese operative in tutti i restanti tribunali attualmente esistenti, secondo i criteri indicati al comma 3.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) istituzione delle sezioni specializzate nelle sedi di tribunale **rispondenti ai requisiti di un adeguato organico e a quelli** di cui alle lettere c) e d);

c) *identica;*

d) *identica.*

Soppresso.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un parere **motivato**, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi al fine di assicurare l'operatività della sezione specializzata e del relativo ufficio della procura della Repubblica presso tutti i tribunali in cui la sezione non è istituita, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dello svolgimento di tutte le attività monocratiche e collegiali di competenza della sezione specializzata per la famiglia e per i minori da parte dei magistrati specializzati assegnati alla sezione istituita più vicina nell'ambito del distretto di corte d'appello, secondo previsione tabellare ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sentiti i relativi consigli dell'ordine degli avvocati e la conseguente fissazione del calendario delle udienze;

b) utilizzazione delle cancellerie e delle segreterie dei tribunali e delle procure della Repubblica costituite presso gli stessi.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3 con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.

5. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un parere, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

6. *Identico.*

e degli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 5, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la procedura di cui al comma 4.

ART. 8.

1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile o, in mancanza, quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.

2. Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere devoluti compiti di:

a) assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori;

b) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori;

c) verifiche sui rapporti familiari.

3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico ministero i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 6, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.

8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare **uno o più decreti legislativi contenenti** disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, con la procedura di cui al comma 5.

ART. 10.

1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile e quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 9.

1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, commi 5 e 6.

2. Le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, un ricorso in riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.

3. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti.

ART. 11.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i servizi sociali di cui all'articolo 10 della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) modalità dei compiti di vigilanza e di verifica dei servizi sociali caratterizzati da continuità di contatto con l'autorità giudiziaria;

b) specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari nelle materie relative alle problematiche minori e familiari in genere.

ART. 12.

1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 9, commi 6 e 7.

2. **Entro lo stesso termine di cui al comma 1**, le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata **una istanza per la prosecuzione del processo**; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.

3. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti, **entro sessanta giorni dal trasferimento all'ufficio della controversia**.

ART. 13.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare i procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una fase sommaria davanti al presidente del tribunale e al giudice da questi designato diretta alla comparizione personale delle parti e al tentativo obbligatorio di conciliazione da concludere con provvedimenti cautelari e urgenti volti ad assicurare la decisione di merito e sottoposti a reclamo secondo le norme del rito cautelare uniformi che conservano la loro efficacia anche nel caso di estinzione del processo;

b) prevedere un raccordo tra la fase sommaria e la fase di merito con la possibilità per le parti di presentare nuove domande ed eccezioni;

c) prevedere che i provvedimenti cautelari emessi dal giudice designato o dal collegio in sede di reclamo siano modificabili o revocabili sia in presenza di nuove circostanze di fatto sia a seguito degli accertamenti compiuti nel corso del giudizio, con provvedimento anch'esso sottoposto a reclamo;

d) prevedere poteri istruttori anche d'ufficio per l'accertamento dei redditi e del patrimonio delle parti;

e) prevedere che in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, il giudice possa pronunciare ordini di pagamento anche nei confronti di terzi comunque obbligati verso il coniuge debitore;

f) prevedere in qualsiasi momento, in presenza di accordo dei coniugi sulle condizioni della separazione, la possibilità di trasformare il procedimento di separazione giudiziale in consensuale;

g) prevedere procedimenti unitari in materia di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio e i giudizi collegati ispirati a criteri di massima celerità;

ART. 10.

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« **ART. 706 — (Forma della domanda).** — La domanda di separazione personale si propone con ricorso alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Ove il coniuge convenuto abbia residenza o domicilio nel circondario di un tribunale in cui non sia istituita la sezione specializzata di cui al primo comma, la domanda va proposta alla sezione specializzata istituita presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.

La domanda di cui al primo comma deve contenere a pena di nullità:

1) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, la data di nascita del ricorrente e del coniuge convenuto;

2) il nome, il cognome, la data di nascita dei figli minori o maggiorenni conviventi non autosufficienti economicamente;

3) l'oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova;

h) prevedere la giurisdizione del giudice ordinario per i procedimenti per l'attribuzione delle quote di pensione;

i) prevedere nel procedimento di separazione e di divorzio che il tribunale su istanza di uno dei coniugi pronunci sentenza non definitiva;

l) prevedere la totale gratuità di tutti i giudizi che si svolgono davanti alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori.

Soppresso.

6) un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative all'educazione scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive;

7) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ovvero una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice, che attesti i motivi della mancata presentazione ».

ART. 11.

1. All'articolo 707 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente della sezione specializzata per la famiglia e per i minori, senza l'assistenza dei difensori ».

ART. 12.

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 708 — (*Provvedimenti del presidente*) — All'udienza di comparizione il presidente, verificata la regolarità del ricorso introduttivo, procede a sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non compare, o la conciliazione non riesce, il presidente verifica la regolarità del ricorso introduttivo e della sua notificazione e, se ne rileva la nullità, ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di venti giorni. La rinnovazione sana i vizi. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento del deposito del ricorso.

Il presidente chiede alle parti se intendono raggiungere un accordo consensuale o discutere la causa.

Soppresso.

Soppresso.

Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il presidente concede un termine per perfezionare l'accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di omologazione.

Le parti hanno facoltà di presentarsi all'udienza con le condizioni già predisposte e con l'istanza di omologazione.

Il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole.

Il presidente nomina il giudice istruttore e fissa la prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un termine sino a dieci giorni prima entro il quale potrà costituirsi depositando memoria difensiva.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

La memoria difensiva deve contenere, a pena di nullità, le circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del terzo comma dell'articolo 706, concernenti il ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l'integrazione impedisce ogni decadenza.

Il giudice, rilevata la nullità della memoria di costituzione ai sensi del decimo comma, fissa al convenuto un termine perentorio di dieci giorni per rinnovarla; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali dell'atto.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore, a norma dell'articolo 177 ».

ART. 13.

1. L'articolo 709 del codice di procedura civile è abrogato.

Soppresso.

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

« **ART. 709-bis** – (*Trattazione della causa*) – Il giudice istruttore ascolta le parti e decide sull'ammissibilità dei mezzi di prova, fissando l'udienza per l'audizione dei testi e per l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova.

Al termine dell'istruzione, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria.

In caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi; le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine, prorogabile una sola volta su istanza delle parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Il giudice istruttore concede altresì, su richiesta delle parti, l'integrazione delle prove in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.

ART. 709-ter – (*Udienza di discussione*) – Nell'udienza di discussione il giudice istruttore fa la relazione della causa.

Dopo la discussione, il collegio, al termine della camera di consiglio, legge in udienza il dispositivo della sentenza. La motivazione è depositata in cancelleria entro i successivi trenta giorni ».

ART. 15.

1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori continuano a trovare applicazione le norme vigenti.

ART. 16.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000

Soppresso.

ART. 14.

1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori continuano **ad esercitare le proprie funzioni i tribunali per i minorenni, secondo** le norme vigenti.

ART. 15.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000

euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

euro per l'anno **2003**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. *Identico.*

ART. 16.

Identico.

